



A.P. n. 75/2013

Chiasso, 24 maggio 2013

Ris. mun. 591 / 18 aprile 2013

**Comune di Chiasso**  
www.chiasso.ch

Municipio  
Piazza Col. C. Bernasconi 1  
6830 Chiasso

Tel. +41 (91) 695 08 11  
Fax +41 (91) 695 08 49  
municipio@chiasso.ch

## ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA PROCEDURA DI RIMOZIONE FORZATA DI VEICOLI

### IL MUNICIPIO DI CHIASSO

richiamati:

- gli artt. 26, 27 e 54 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr);
- l'art. 9 della Legge federale sulle multe disciplinari (LMD);
- gli artt. 15-17 della Legge cantonale di applicazione della legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante;

emana la seguente ordinanza.

### CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 - Scopo e oggetto

1. La presente Ordinanza disciplina la procedura di rimozione forzata di veicoli (in seguito rimozione).
2. In particolare, concerne la rimozione di veicoli illecitamente fermi, posteggiati, ostacolanti il traffico, o bloccati con l'apparecchio blocca ruote "Sheriff", quando i conducenti o detentori non possono essere raggiunti, oppure rifiutano di ottemperare all'ingiunzione di spostare il veicolo.

## CAPITOLO II

### PROCEDURA DI RIMOZIONE

#### Art. 2 - Accertamenti preliminari e richiesta d'autorizzazione

1. Salvo i casi in cui si rende necessaria la rimozione di veicoli per motivi di sicurezza, l'agente di Polizia, prima di richiedere l'intervento di rimozione, deve rintracciare il contravventore ed impartirgli l'ordine di immediata rimozione, oppure, in caso di mancata reperibilità o rifiuto di ottemperare all'ingiunzione di spostare il veicolo, contattare la Centrale Operativa (in seguito CEOP), la quale richiede l'autorizzazione di rimozione al Capogruppo responsabile della rispettiva sezione.
2. È possibile procedere alla rimozione solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione.

#### Art. 3 - Accertamenti

1. L'agente di Polizia deve verificare, prima di far effettuare la rimozione, lo stato del veicolo, rilevando eventuali danni già presenti mediante rapporto e documentazione fotografica, da trasmettere al Comando.
2. L'agente di Polizia deve inoltre verificare, nel caso in cui l'intervento di rimozione è successivo ad un blocco eseguito mediante l'apparecchio blocca ruote "Sheriff", se lo stato del veicolo al momento della rimozione coincide con quello al momento del blocco.

#### Art. 4 - Trasmissione di informazioni

Il Capogruppo comunica l'avvenuta rimozione ed il luogo in cui è depositato il veicolo alla CEOP, che a sua volta informa la Polizia cantonale.

## CAPITOLO III

### RICONSEGNA DEL VEICOLO

#### Art. 5 - Riconsegna su richiesta dell'interessato ad avvenuta rimozione

1. La riconsegna del veicolo avviene durante gli orari di sportello, su richiesta del conducente, del detentore o della persona autorizzata, previo anticipato pagamento delle spese di rimozione (art. 7), di un eventuale deposito (art. 8) e di quelle amministrative (art. 9).
2. Al momento della riconsegna del veicolo, il conducente, il detentore o la persona autorizzata al suo ritiro sottoscrive la relativa dichiarazione di ricevuta sulla riconsegna e sullo stato del veicolo.
3. Il Capogruppo comunica l'avvenuta riconsegna del veicolo alla CEOP, che ne dà informazione alla Polizia cantonale.



### **Art. 6 - Mancato ritiro**

Se il conducente, il detentore o l'avente diritto non si annunciano entro 48 ore alla Polizia del Comune di Chiasso o presso la Polizia cantonale in via G. Motta, per il ritiro del veicolo, allo stesso viene intimato uno scritto per raccomandata, in cui dovranno essere indicati i fatti rilevanti, le norme concretamente applicabili e le conseguenze del mancato ritiro.

## **CAPITOLO IV SPESE E GARANZIE**

### **Art. 7 - Spese di rimozione e di corsa a vuoto**

1. Le spese di rimozione sono a carico del conducente o detentore.
2. Il conducente o detentore è tenuto al pagamento della corsa effettuata a vuoto dal servizio addetto alla rimozione se egli, nel frattempo, si trovasse già sul luogo dell'intervento ed il motivo di rimozione decade.

### **Art. 8 - Spese di deposito**

Le spese di deposito per i veicoli non ritirati entro 48 ore dalla rimozione ammontano a fr. 10.-- / giorno a partire dal terzo giorno.

### **Art. 9 - Tassa amministrativa**

La tassa amministrativa a copertura delle spese per la procedura di rimozione è fissata a fr. 100.--.

### **Art. 10 - Garanzia**

Al conducente o detentore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto un deposito cauzionale, oppure la prestazione di un'altra adeguata garanzia per le spese di cui al presente capitolo.

CAPITOLO V  
DISPOSIZIONI FINALI

**Art. 11 - Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore allo scadere del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:



Moreno Colombo\*



il Segretario:



Umberto Balzaretti

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale, a'sensi dell'art. 192 LOC, dal 27 maggio all'11 giugno 2013, ed entra in vigore il 12 giugno 2013.

Contro la presente ordinanza municipale è data facoltà di ricorso al lodevole Consiglio di Stato, Palazzo governativo, 6501 Bellinzona, durante il periodo di pubblicazione.